

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 11829/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11829 del 2019, proposto da

Giorgia Battisti, Laura Brancatelli, Laura Calocero, Emanuele Ciampa, Maria Cristina Condemi, Augusto Corbi, Valentina Dattola, Alessia Maria Di Biase, Sara Di Biase, Gaia Donno, Salvatore Lagana', Roberta Mattei, Lucia Noto, Giuseppina Nucera, Paola Spinella, Stefania Volante, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Maria Elena Tagliaboschi, Maria Elena Tagliaboschi, Marina Torchia, Pierpaolo

D'Aprile, Elia Anna Frungillo, Corrado Gianmanco, Danilo Santilli, Andrea Ciccolella, Gianfranco Vellucci non costituiti in giudizio;

Alessandra Di Mario, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Donciglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- dei decreti di depennamento ed esclusione dalla procedura concorsuale DDG 85/2018 e/o dalle graduatorie di merito, dettagliati in tabella, con i quali, vista la nota miur n.5636 pubblicata in G.U. del 02 aprile 2019, i candidati sono stati esclusi dalla procedura concorsuale di cui al suddetto decreto per le indicate classi di concorso per mancanza del titolo di accesso, nonché della stessa nota miur 5636 pubblicata in G.U. del 02 aprile 2019, perché ivi espressamente richiamata e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati;

- l'accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento della abilitazione all'insegnamento in Italia negli istituti di istruzione nell'ambito della materia indicata dai ricorrenti nella domanda di riconoscimento e della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania

- l'annullamento e/o la rettifica delle graduatorie di merito (graduatorie di merito di cui al D.D. n. 85/2018 ad esaurimento provvisorie e/o definitive dei citati ambiti territoriali italiani per le classi di concorso raggruppamenti - Usr Lazio :classi ADMM, ADSS, A047, AL56, AL55, A030, A060, A028, A029, A015; Usr Calabria classi ADMM, ADSS, A063; Usr Campania classi: A028 Calabria-) nella parte in cui hanno escluso i ricorrenti, con conseguenziale inserimento degli stessi ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e

della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Alessandra Di Mario;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che allo stato i ricorrenti non sono in possesso dell'abilitazione, stante il mancato riconoscimento del titolo conseguito in Romania;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- respinge la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**